

A proposito della formula di promulgazione della legge costituzionale n. 1 del 2021. Una spigolatura

MASSIMO SICLARI*

Data della pubblicazione sul sito: 8 febbraio 2022

Suggerimento di citazione

M. SICLARI, *A proposito della formula di promulgazione della legge costituzionale n. 1 del 2021. Una spigolatura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli studi "Roma Tre".
Indirizzo mail: massimo.siclari@uniroma3.it.

Com'è noto, una nuova legge di revisione della Costituzione della Repubblica è stata approvata, promulgata e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* (l. cost. 18 novembre 2021, n. 1). Prevede l'abbassamento dell'età per entrare a far parte dell'elettorato attivo del Senato dai 25 anni previsti dal testo originario del primo comma dell'art. 58 a 18 anni. Rappresenta un ulteriore passaggio di quello che si potrebbe chiamare il processo di progressiva indifferenziazione delle due Camere avviatosi sin dalla fine della prima legislatura repubblicana.

Invero, l'Assemblea costituente aveva pensato a due Camere che non avessero un mandato di eguale durata né, necessariamente, una distribuzione omogenea delle forze politiche nei due rami del Parlamento. Uno dei contrappesi che avrebbero potuto scongiurare l'eventualità di formarsi maggioranze identiche in entrambe le Camere, in funzione di contrasto di derive di stampo autoritario ovvero di garanzia del sistema da rischi di assolutismo democratico (sul dibattito in Assemblea costituente, v. S. BONFIGLIO, *Il Senato in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 50). Così come l'opzione per un sistema bicamerale avrebbe potuto evitare quelle "degenerazioni del parlamentarismo" paventate da Tomaso Perassi nel famoso ordine del giorno sul quale si svolse la discussione sulla forma di governo nei giorni 4 e 5 settembre 1946 (*La Costituzione italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, vol. VII, Camera dei Deputati – Segretariato Generale, Roma, 1969, pp. 917 ss.).

Le tappe di tale processo di indifferenziazione possono individuarsi negli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953, 1958 e 1963; nella legge di revisione costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, con la quale venne definitivamente sancita l'identità del mandato dei due rami del Parlamento e, ora, nell'abbassamento dell'età necessaria per contribuire a scegliere i futuri senatori della Repubblica.

A differenziare le Camere attualmente rimangono l'entità di composizione di ciascuna di esse (quattrocento deputati e duecento senatori elettivi dalla prossima legislatura, come previsto dalla l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1), e la diversa età minima (venticinque e quaranta anni) fissata per far parte dei rispettivi elettorati passivi oltre che la presenza dei senatori a vita nominati dal Capo dello Stato e dagli ex Presidenti della Repubblica. Un contributo alla differenziazione, inoltre, può rinvenirsi, sul piano legislativo, nelle norme che regolano l'elezione delle due Camere.

La *ratio* della persistenza del bicameralismo, dunque, permane nel mantenimento di una sede di riflessione, che sarebbe garantita, tra l'altro, dal maggiore apporto di esperienza connesso col raggiungimento di un'età più matura da parte di chi possa farne parte (sul punto, per tutti, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. I, CEDAM, Padova, 1975, p. 474).

Sotto questo punto di vista, pertanto, può dirsi che la recente revisione costituzionale non innovi quanto alla funzione affidata al Senato dalla Costituente. D'altra parte, va detto che la modifica dell'art. 58 Cost., allargandone l'elettorato

attivo, accentua la riduzione di rappresentatività della seconda Camera prodotta dalla riduzione del numero dei parlamentari approvata scorso anno e sulla quale si sono levate molte voci critiche (per indicazioni al riguardo, sia consentito rinviare a M. SICLARI, *Riduzione del numero dei parlamentari e legge elettorale*, in *dirittifondamentali.it*, fasc. 2/2021).

Comunque, grande o piccola che sia l'innovazione da apportarsi alla Carta costituzionale, la confezione di un atto normativo destinato ad incidere su quello che si considera il massimo livello del nostro ordinamento dovrebbe essere sempre frutto di attenta cura. Invece, dalla lettura della *Gazzetta ufficiale* del giorno successivo alla pubblicazione della legge costituzionale in discorso risulta che, in questo caso ed a dispetto del rilievo dell'atto, tale cura non vi sia stata, poiché, sotto il titolo dell'imperativo latino *Errata corrige*, si è apportata una correzione all'epigrafe della l. cost. n. 1 del 2021. L'epigrafe pubblicata dalla *Gazzetta ufficiale* del 20 ottobre, in effetti, riportava semplicemente «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale» senza dar conto del fatto che nell'arco temporale previsto dall'art. 138 Cost. per la presentazione di una richiesta di *referendum*, nessuno dei soggetti titolari della relativa iniziativa lo avesse promosso. Ora, una tale omissione – peraltro prontamente corretta - costituisce una mera “irregolarità” e non rappresenta certamente un vizio formale dell'atto (sulla distinzione si v. G.U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, Zanichelli Bologna, 1998, pp. 189, 200 ss.), che si sarebbe prodotto, ad esempio, se la promulgazione presidenziale fosse intervenuta prima dello scadere del termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo approvato dalle Camere. Ma pare opportuno segnalarla, per sottolineare che se quella che potremmo definire la “ossessione riformatrice”, costantemente emergente nel dibattito politico, non è in grado di realizzare prodotti di grande pregio, neanche le confezioni destinate a contenerli sono sempre adeguate.